



INFORMATIVA TARI (Tributo Servizio Rifiuti) ANNO 2017

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU) e al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ed è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale denominato TARI (tributo servizio rifiuti).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 commi 639-705
- Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08.06.2015 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2017.

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
- In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare) il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, ecc...

TARIFFE

- La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione di Consiglio Comunale; è composta da una **quota fissa** e da una **quota variabile** ed è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**;
- **La quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti; **la quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti;
- Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia;
- Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti viene stabilito in numero due unità;
- Le riduzioni ed agevolazioni sono previste agli artt. 22,23,24,25,26 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 31.03.2014, modificata con deliberazione di C.C. n.22 del 08.06.2015 e modificata con Deliberazione C.C. n.13 del 31.03.2017;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2017 sono state approvate le tariffe per l'anno 2017.

SUPERFICIE IMPONIBILE

- **La superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestable** (comunque non inferiore all' 80% della superficie catastale) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.**
- Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) ovvero di tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al Art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214)

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2017 sono state determinate le seguenti rate:

1° RATA e RATA UNICA scadenza 16.05.2017

2° RATA scadenza 16.10.2017

Il tributo è versato al Comune mediante modello F24 (modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

DICHIARAZIONE TARI

- I modelli per la dichiarazione TARI sono disponibili sul sito web del Comune di San Benedetto Val di Sambro:
www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it
Saranno comunque tenute valide le denunce già presentate ed inserite ai fini TARSU/TARES in quanto compatibili.
- **La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte pena l' inammissibilità della stessa.**
- La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni tali da causare un diverso ammontare del tributo.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per informazioni e chiarimenti:

Ufficio Tributi: Geom. Alessandro Zullo Tel 0534/95026 Int. 127 Fax 0534/95595 negli orari di apertura al pubblico lunedì, mercoledì e sabato 8.30 – 12.30

PEC: comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it Sito web: www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it

San Benedetto Val di Sambro, 03.04.2017

f.to La Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria
Elisabetta Battani